

Regione Abruzzo – Legge Regionale 4 agosto 2005, n. 2

Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento e dell'accreditamento

di soggetti eroganti servizi alla persona

BURA n. 3 del 14 gennaio 2005

Art. 6

Procedura di autorizzazione

1. La Giunta regionale, con proprio atto di organizzazione, disciplina la procedura di autorizzazione, ne definisce le modalità ed approva il modello di domanda per la richiesta di autorizzazione al funzionamento di servizi e strutture a norma della presente legge.
2. Il provvedimento di autorizzazione, rilasciato dai Comuni, deve essere conforme a quello approvato dalla Giunta regionale e deve obbligatoriamente indicare:
 - a) il soggetto gestore e il legale rappresentante;
 - b) la denominazione o ragione sociale;
 - c) la natura giuridica;
 - d) la tipologia del servizio e/o della struttura;
 - e) il direttore e/o il coordinatore-responsabile;
 - f) le figure professionali impiegate;
 - g) l'utenza massima assistibile e il territorio su cui viene erogato il servizio;
 - h) l'ubicazione della struttura e la sua capacità ricettiva massima autorizzata.
3. Il Comune è tenuto a trasmettere copia dell'autorizzazione al funzionamento alla Provincia territorialmente competente.
4. In caso di variazione di uno qualsiasi degli elementi caratterizzanti il servizio o la struttura, il soggetto gestore è tenuto a darne comunicazione al competente Comune entro trenta giorni dal verificarsi della variazione, chiedendo l'aggiornamento dell'autorizzazione. A tali fini, il Comune procede alle necessarie verifiche con le stesse modalità previste per il rilascio dell'autorizzazione stessa.